Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 26 gennaio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2306.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Manzoniani, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi Manzoniani, con sede in Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2307.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1464, concernente la determinazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani, in Roma, per gli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e per i successivi esercizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2308.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1396, concernente l'istituzione in Venezia di una Soprintendenza ai monumenti e di una Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1396, concernente l'istituzione in Venezia di una Soprintendenza ai monumenti e di una Soprintendenza alle gallerie e alle opere d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2309.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 881, che istituisce un Comando superiore di marina in Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2310.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della M.V.S.N. mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296, riguardante l'estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2311.

Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Porto Viro, costituito con R. decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 2876, è soppresso.

Le frazioni Contarina e Donada sono ricostituite in Comuni distinti.

La frazione Fornaci, staccata col decreto anzidetto dal comune di Loreo, è aggregata al comune di Donada.

Sono ripristinate le circoscrizioni dei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle e Taglio di Po, quali preesistevano alle modificazioni apportatevi con i Regi decreti 20 dicembre 1928-VII, numeri 2876 e 2877.

Art. 2.

Gli organici del personale per i comuni di Contarina e di Donada saranno stabiliti dal prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso il comune di Porto Viro. In caso di contestazione deciderà il prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 3.

Il prefetto di Rovigo, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2312.

Distacco dal comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova, appartenenti al comune di Nibbiano, in provincia di Piacenza, sono aggregate al comune di Pometo, in provincia di Pavia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313.

Norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1445, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2283;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare e favorire il raggiungimento integrale dell'uso di carburanti nazionali da parte di chi è tenuto ad impiegarli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI non è consentito il rilascio della licenza di circolazione agli autoveicoli nuovi che non risultino in regola con le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

Art. 2.

Chi non osserva l'obbligo previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Indipendentemente dall'azione penale è disposto il ritiro della licenza di circolazione.

Art. 3.

Il termine fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, è prorogato al 30 giugno 1938-XVI per gli autoveicoli citati nello stesso articolo 1, già in circolazione prima del 31 dicembre 1937-XVI, se debbono essere trasformati per il funzionamento con gas naturali o con carburanti liquidi nazionali, e al 31 dicembre 1938-XVII se debbono essere trasformati per il funzionamento a gassogeno.

Decorsi infruttuosamente i termini suddetti vengono ritirate le licenze di circolazione, i concessionari perdono qualsiasi diritto a percepire il sussidio e le concessioni, sussidiate o no, definitive o provvisorie, non saranno rinnovate.

Art. 4.

Agli esercenti tenuti, secondo le direttive del Ministero delle comunicazioni, ad eseguire le trasformazioni a gassogeno è fatto obbligo di produrre a detto Ministero, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, entro il 31 marzo 1938-XVI copia dei contratti per le trasformazioni stesse.

Agli inadempienti non viene corrisposto il contributo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1637.

Art. 5.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di legge attualmente in vigore, è titolo di assoluta preferenza per ottenere concessioni definitive o provvisorie ad esercitare servizi pubblici automobilistici, anche in occasione del rinnovo di esse:

1° l'avere realizzato il maggior impiego di veicoli a trazione elettrica od a gassogeno;

2° l'obbligarsi a realizzare tale maggiore impiego.

Art. 6.

I piani finanziari per servizi automobilistici di linea, quando trattasi di autogassogeni, vanno redatti, per quanto riguarda il carburante, come se venissero impiegati autobus a benzina.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314.

Costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre in atto sistemi di colonizzazione che consentano ad un tempo la messa in valore di terreni ed il trasferimento di famiglie di contadini e di lavoratori dal Regno nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori del Veneto inquadrati in reparti della M.V.S.N., l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nel territorio del Governo dei Galla e Sidama.

Art. 2.

L'Ente che ha personalità giuridica e carattere di istituzione pubblica, ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
Il presidente;
Il Consiglio di presidenza;
Il Comitato consultivo;
Il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il Consiglio di presidenza è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;
b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) da un rappresentante della Corte dei conti;
f) da un rappresentante del Comando generale della M.V.S.N.;
g) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
h) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
i) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
m) da un esperto in materia di colonizzazione, da designarsi dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il Comitato consultivo è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) da un rappresentante del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana;
b) da un rappresentante dell'Ispettorato del P. N. F. per l'Africa Orientale Italiana;
c) da un rappresentante del Governo dei Galla e Sidama;
d) da un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento di Gimma;
e) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
f) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
g) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Il Collegio dei sindaci è formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministro per l'Africa Italiana, uno dal Ministro per le finanze ed uno dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo su proposta del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato.

I membri del Consiglio di presidenza, quelli del Comitato consultivo e quelli del Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le attribuzioni del presidente, del Consiglio di presidenza, del Comitato consultivo e del Collegio dei sindaci sono stabilite nello statuto dell'Ente.

Art. 5.

L'opera di colonizzazione, affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1, si svolge nella regione del Gimma, in zona che sarà delimitata con successivo decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali.

Art. 6.

L'Ente è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello statuto, oltre che le normali provvidenze, sono contenute le norme generali per l'uso delle concessioni terriere a favore dell'Ente, per la scelta delle famiglie, per la organizzazione ed il trattamento dei militi lavoratori, per l'assegnazione delle terre e la ripartizione degli utili alle famiglie.

Art. 7.

All'Ente è assegnata, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a titolo di prestito reintegrabile in cinquanta annualità consecutive a partire dal decimo anno della sua costituzione, la somma di cinquanta milioni di lire, ripartita in sei esercizi finanziari consecutivi. Le quote saranno corrisposte all'Ente a partire dall'esercizio in corso e nella misura a scalare di milioni 20, 15, 8, 4, 2, 1, rispettivamente per ciascun esercizio.

Sarà altresì corrisposto all'Ente, dagli enti pubblici amministrativi delle provincie del Veneto, sempre che i rispettivi bilanci lo consentano e previa autorizzazione del Ministero dal quale gli enti stessi dipendono, un contributo complessivo che non potrà superare i tre milioni di lire, distribuito in sei esercizi consecutivi a partire da quello in corso.

Art. 8.

Gli atti ed i contratti stipulati con l'Ente per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a favore dell'Ente sono esenti da ogni tassa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2315.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 2315. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2500 nominali in titoli di consolidato 5 %, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze tributate al prof. Luigi De Marchi, e la donazione di L. 20.200 nominali in titoli del Debito pubblico italiano, disposta in suo favore dal figlio del prof. De Marchi, prof. Giulio, ad incremento del fondo suddetto, per l'istituzione di una borsa di perfezionamento negli studi di geofisica, da intitolarsi al nome del prof. Luigi De Marchi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 23 aprile 1936, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1936, al reg. 7 Lavori pubblici, foglio 385, col quale il principe ing. Gian Giacomo Borghese fu nominato membro del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada;
Vista la lettera 21 giugno 1937, n. 6/54397, con la quale il commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia conte ing. Alberto Bonacossa designa — in sostituzione del principe ing. Gian Giacomo Borghese — la propria persona quale rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia nel su indicato Consiglio di amministrazione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per la cultura popolare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto il conte ingegnere Alberto Bonacossa, commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del principe ing. Gian Giacomo Borghese.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Registro 26 Lavori pubblici, foglio 391.

(303)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1937-XVI.
Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio sui prodotti antiparassitari denominati Cuprital, Calcital, Solfital e Politional.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale la detta aliquota di L. 0,50 per cento è stata elevata a L. 0,75 per cento;
Ritenuto che i prodotti denominati: Cuprital, Calcital, Solfital e Politional rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 è estesa a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni di Cuprital, Calcital, Solfital e Politional.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(257)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1937-XV.
Disposizioni concernenti gli avventizi ordinari e straordinari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato richiamati temporaneamente alle armi o nei reparti d'onore Mutilati della M.V.S.N. o comunque autorizzati a partecipare a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 10, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli avventizi ordinari e straordinari che lasciano il servizio perchè chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva o perchè contraggano arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, avranno la preferenza nelle assunzioni di avventizi che siano disposte entro il triennio successivo al loro congedamento.

Durante le assenze per richiamo temporaneo alle armi per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, gli avventizi ordinari continuano a fruire del trattamento civile (esclusione fatta delle competenze accessorie), per non oltre un mese, e non oltre quindici giorni gli avventizi straordinari.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, o indennità di caroviveri eventualmente spettanti per la posizione di richiamato alle armi, siano complessivamente d'importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza dalle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento suddetto è applicabile anche in caso di richiamo temporaneo nei reparti d'onore Mutilati della M.V.S.N. o di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(259)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Determinazione dei prezzi medi degli spiriti puri per l'anno 1938 ai fini della riscossione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1934, n. 62289, concernente norme per l'applicazione della tassa di scambio sugli spiriti puri di produzione nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini della riscossione della tassa di scambio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1938 il prezzo medio, comprensivo della imposta di fabbricazione, degli spiriti puri, dell'acquavite e della grappa è stabilito nelle seguenti misure:

Spiriti puri, acquavite e grappa, L. 2262 per ettanidro.

Spiriti puri destinati alla fabbricazione dell'aceto, L. 680 per ettanidro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(256)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1937-XVI.

Nomina della Delegazione italiana per lo studio delle questioni da sottoporre al Comitato consultivo internazionale radiotelegrafico di Stoccolma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto che il Comitato consultivo internazionale radiotelegrafico (C.C.I.R.), nella sua 4ª riunione di Bucarest ha affidato alla Amministrazione italiana la funzione di Amministrazione centralizzatrice o collaboratrice per varie importanti questioni;

Vista l'urgenza di eseguire gli studi di tali questioni e la opportunità di affidarne l'incarico agli stessi funzionari che dovranno sostenere le soluzioni proposte alla 5ª riunione del C.C.I.R. a Stoccolma;

Decreta:

Art. 1.

La Delegazione italiana che deve eseguire lo studio delle questioni comprese nel programma redatto dal C.C.I.R., nella sua 4ª riunione di Bucarest, e che dovrà sostenere le soluzioni proposte alla 5ª riunione del Comitato suddetto a Stoccolma, è composta come segue:

Gr. uff. Giuseppe Gneme, capo servizio, ispettore generale del traffico T.R.T., presidente;

Comm. ing. Tullio Gorio, ispettore generale tecnico poste e telegrafi, membro;

Comm. prof. ing. Luigi Sacco, maggior generale del Genio, capo reparto studi ed esperienze del Genio, membro;

Comm. prof. Ugo Ruelle, colonnello armi navali, direttore dell'Istituto elettrico e delle comunicazioni presso la Regia accademia navale di Livorno, membro;

Cav. uff. prof. ing. Algeri Marino, tenente colonnello del G.A. r.i., della Direzione superiore di studi e ricerche dell'aeronautica, membro;

Cav. dott. Alfredo Sabbatini, ispettore tecnico poste e telegrafi, membro;

Cav. Amedeo Ceruti, capo ufficio poste e telegrafi, segretario.

Art. 2.

Il presidente della Delegazione ha facoltà di far intervenire nei lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di Compagnie, Società od Enti, interessati nello sviluppo della radioelettricità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Benni.

(258)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1938-XVI.

Ordinanza di sanità marittima concernente le località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, il tifo esantematico e il vaiuolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, il tifo esantematico e il vaiuolo;

Vedute le ordinanze di sanità marittima emanate in materia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Sono sottoposte alle misure prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930:

A) nei riguardi della peste, le provenienze:

a) per l'Africa:

1° da tutti i porti del Madagascar;

2° da tutti i porti del Kenia;

b) per l'America:

3° da tutti i porti del Perù;

4° da Guayaquil (Equatore);

c) per l'Asia:

5° da tutti i porti dell'isola di Ceylon;

6° da tutti i porti dell'India Inglese compresi fra Moulmein e Karaki;

7° da tutti i porti dell'isola di Giava;

d) per l'Oceania:

8° da tutti i porti delle isole Haway.

B) nei riguardi del colera, le provenienze:

a) per l'Asia:

9° da Chandernager, Karikal, Mahè e Pondichéry (Indie Francesi);

10° da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle presidenze di Madras e Bombay (Indie Inglesi);

11° da tutti i porti dell'Indocina Francese;

12° da tutti i porti del Siam;

13° da tutti i porti della Cina.

C) nei riguardi del vaiuolo, le provenienze:

14° da tutti i porti dell'India Inglese compresi fra Karaki e Moulmein.

La presente ordinanza sostituisce la ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1° gennaio 1937 ed annulla le altre ordinanze.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno e le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(305)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.
Provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del Porto di Livorno, e per l'amministrazione della Società Porto Industriale di Livorno;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le colonie e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Roberto De Vito, senatore del Regno, è nominato commissario straordinario con le funzioni e le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per i lavori pubblici:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(304)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1938-XVI.
Nomina del sig. Senna Cesare a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Senna Cesare di Giuseppe chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Senna Cesare di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 23 dicembre 1937-XVI.

Diplomi di 1° grado.

Colantuoni comm. Antonio.
Cicinelli comm. Tito
Cipriani comm. Michele.

Diplomi di 2° grado.

Benedetti comm. Dante.
Lo Schiavo comm. Giuseppe.
Pietrarota cav. Domenico.
Rastelli comm. Gaetano.
Cinque cav. uff. Mariano.
Marantonio cav. uff. Antonio.
Luconi cav. uff. Giuseppe.
Usigli-Franzoni Elvira.
Rona Giovannina in Galli.
Gerardo cav. Enrico.
Suor Teresa Semerano, al secolo Vincenza.
Valle cav. uff. Riccardo.
Vittorelli contessa Antonietta.
Villelli cav. di gr. cr. prof. avv. Gennaro.
Ciani cav. uff. Angelo.

Diplomi di 3° grado.

Chirò cav. Giuseppe.
Pizzul-Cignola Rosa.
Dal Pont geom. Riccardo Giulio.
Bigontina Sperti Isabella.
Luparia Maria.
Magliaretta Iole.
Bosis Clelia in Arrigoni.
Trutta avv. Antonio.
Bernardi Iole in Pennazza.
Sella Bodrè Lina.
Machetto Lavioso Ester.
Callegari rag. Emilio.
Capitani Maria in Costa.
Zanini Arnaldo.
Urbanelli Marino.
Nobile don Giovanni Battista.
Citterio don Pier Luigi.
Di Stefano cav. don Emanuele.
Gallegra comm. avv. Antonino.
Auci cav. Mario.
Ferraris cav. Lorenzo.
Castellano cav. uff. Ettore.
Rinaldi cav. uff. Arturo.

(293)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	224106	35 —	Visconti Volonteri *Giuseppina* fu Gaetano, moglie di Cavalli Camillo fu Michele, domiciliata in Ravenna, vincolata per dote.	Visconti Volonteri *Maria-Giuseppina* fu Gaetano moglie di Cavalli Camillo fu Michele dom. in Ravenna, vincolata per dote.
Id.	489647	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489648	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	465295	140 —	Rocco *Lucia* di Francesco, moglie di Perfetti Gennaro, dom. in Castelluccio inferiore (Potenza), vincolata per dote della titolare.	Rocco *Maria-Lucia* di Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	353574	196 —	Laganà *Noris* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Evoli Maria di Edoardo dom. a Reggio Calabria.	Laganà *Maria-Antonietta-Noris* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	73666	199,50	Montemagno Nicola, Carmela, *Felice*, e Rosina di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre dom. in Foggia.	Montemagno Nicola, Carmela, *Felicia* e Rosina di Giacomo, minori, ecc. come contro.
Id.	108170	10.297 —	Della Torre Emma fu *Cristoforo*, moglie di *Locatelli Belinzaghi* Alberto fu Carlo dom. a Milano, vincolato per dote.	Della Torre Emma fu *Angelo-Cristoforo*, moglie di *Belinzaghi-Locatelli-Cambiaghi* Alberto fu Carlo dom. a Milano, vincolato per dote.
Id.	395306	234,50	Cappellini *Clelia* fu Giuseppe minore sotto la tutela di Cappellini Francesco fu Giuseppe dom. a Carugo (Como).	Cappellini *Lelia* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	306272	213,50	Gallo *Emilia* fu Luigi, moglie di Laneri Carlo fu Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare giusta atto 27 gennaio 1898, rogito Germano.	Gallo *Emidia-Maria* fu Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	358728	206,50	Fontana Ilda di Nicola, moglie di Boccassini *Domenico*, con usufrutto vitalizio cumulativamente e congiuntamente a favore di Fontana Nicola fu Sergio e Pansini Giovanna fu Nicola dotale dom. a Molfetta (Bari).	Fontana Ilda di Nicola, moglie di Boccassini *Mauro-Domenico*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1902	40289	35 —	Bonessio Furio fu *Terset*, dom. in Spezia (Genova).	*Bonessio-Terset* Furio fu Ettore, dom. in La Spezia.
P. R. 3,50 %	074147	24,50	Iaccod *Francesco* fu *Alessandro* minore sotto la patria potestà della madre Iaccod *Caterina* fu Francesco vedova di Iaccod *Alessandro* dom. a Introd (Torino).	Iaccod *Giovanni-Francesco* fu *Maurilio-Alessandro*, minore sotto la patria potestà della madre Iaccod *Maria-Caterina* fu Francesco, vedova di Iaccod *Maurilio-Alessandro*, dom. a Introd (Torino).
Cons. 3,50 %	368630	570,50	Coduri Davide, Bice, *Andrea*, Ines, *Vince* di Venusto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da legittimo matrimonio dello stesso Coduri Venusto fu Davide, dom. in Torino.	Coduri Davide, Bice, *Paolo-Andrea*, Ines, *Vinci* di Venusto, ecc., come contro.
Id.	426384	35 —	Brunetti *Elvira* di Carlo, moglie di Cassina Francesco di Giuseppe.	Brunetti *Pietrina-Elvira* di Carlo, moglie di Cassina Francesco di Giuseppe.
P. R. 3,50 %	108466	42 —	Minucci *Mino* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bini Ermellina fu Alessandro, dom. a Firenze, con usufrutto a Bini Ermellina fu Alessandro.	Minucci *Gino*, ecc., come contro.
Id.	109136	133 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 906	807502	448 —	Carutti di Cantogno Clotilde fu Leone ved. di Ballanzi Delconte Stefano, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Carola* fu Giuseppe ved. di Carutti di Cantogno Leone, dom. a Cumiana (Torino).	Carutti di Cantogno Clotilde fu Leone ved. di Ballanzi Delconte Stefano, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Tomassina-Giuseppa-Carola*, ecc., come contro.
Id.	807503	448 —	Carutti di Cantogno Fanny fu Leone, ved. in prime nozze di Marchisone Tommaso e moglie in seconde nozze di Cedrini Gugnone Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Carola* fu Giuseppe, ecc. come sopra.	Carutti di Cantogno Fanny fu Leone, ved. in prime nozze di Marchisone Tommaso e moglie in seconde nozze di Cedrini Gugnone Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Tomassina-Giuseppa-Carola*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	189984	553 —	Casolini *Raffaelina* di Antonio moglie di Martelli *Saverio*, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	Casolini *Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, moglie di Martelli *Francesco-Saverio* di Giuseppe, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.
Id.	168564	217 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	202520	605,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204314	546 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238139	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	309501	1053,53	Come sopra.	Come sopra.
Id.	317372	532 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	321134	805 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	323322	542,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	330914	598,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	332604	549,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	337969	276,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	360874	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	303216	588 —	Casolini *Raffaelina* di Antonio moglie di Martelli *Saverio* di Giuseppe, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	Casolini *Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, moglie di Martelli *Francesco-Saverio* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	334539	966 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	335767	598,50	*Raffaelina Casalini* di Antonio, ecc., come sopra.	*Casolini Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	142025	5869,50	Casolini *Raffaela* di Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % 906	253865	17,50	*Jesto* Aurelia fu Giuseppe, nubile, dom. in Crevola Sesia (Novara).	*Festa* Aurelia fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	672142	70 —	*Pausardo* Francesco-Nicola fu Francescantonio, minore sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonio-Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Pausardi* Francesco-Nicola fu Francescantonio, minore, ecc., come contro.
Id.	672145	70 —	*Pausardo Giuseppina* fu Francescantonio, minore sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonia-Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Pausardi Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come contro.
Id.	690640	35 —	Pausardi *Giuseppina* fu Francescantonio, ecc., come sopra.	Pausardi *Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come sopra.
Id.	672146	70 —	*Pausardo* Francesco-Nicola, Teresa, Adelina e *Giuseppina* fu Francescantonio, minori sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonia-Maria fu Nicola, dom. a Lauria (Potenza), vincolata d'usufrutto.	*Pausardi* Francesco-Nicola, Teresa, Adelina e *Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	478691	6184,50	*Bondinay* Ida fu Carlo, nubile, dom. a Torino.	*Bondimaj* Ida fu Carlo, nubile, dom. a Torino.
Rend. 5 %	93728	3495 —	La Greca *Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, vincolata per dote.	La Greca *Elvira-Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, vincolata per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	786220	350 —	Della Valle *Bartolomeo* di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Villanova d'Albenga (Genova).	Della Valle *Domenico* di Stefano, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	85599	585 —	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, dom. a Napoli.	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Volpe Olga di Luigi, vedova Del Gaizo, dom. a Napoli.
Id.	85600	590 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	93803	350 —	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre *Volpi Anna* di Luigi, vedova del Gaizo, dom. a Napoli.	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre *Volpe Olga* di Luigi, vedova Del Gaizo, dom. a Napoli.
Id.	93804	1455 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	4002	1000 —	Rigoni *Maria* di Emilio, moglie di Miotti *Attilio*, dom. a Borgolavezzaro (Novara), vincolata per dote.	Rigoni *Rosa-Maria* di Emilio, moglie di Miotti *Ettore-Attilio*, dom. a Borgolavezzano (Novara), vincolata per dote.
Cons. 3,50 %	756166	234,50	*Lumia* Giuseppe fu Gaetano, dom. a Canicatti (Girgenti), ipotecata a favore dello Stato.	*Lalomia* Giuseppe fu Gaetano, dom. a Canicati (Girgenti) ipotecata a favore dello Stato.
Id.	756167	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	193065	154 —	Vercelli Armida-Giuseppina fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Chiola Giuseppe fu Valentino*, dom. in Asti.	Vercelli Armida-Giuseppina fu Giuseppe, *nubile* dom. in Asti.
Id.	241705	24,50	Gatto-Ronchieri *Luigia Adda* di Nicola, minorenne sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova).	Gatto-Ronchieri *Ada Luigia* di Nicola, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	49189	192,50	Vercellin Faustina-Francesca fu Antonio, moglie di Parrenchio *Antonio*, dom. in Fontainemore (Torino).	Vercellin Faustina-Francesca fu Antonio, moglie di Parrenchio *Giovanni-Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	628340	504 —	Busetti Ida fu Francesco, moglie di Magni Cesare fu Luigi, dom. in Mantova, con l'usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Anna* fu Camillo, vedova di Fantonetti Cirillo, dom. in Pavia.	Busetti Ida fu Francesco, moglie di Magni Cesare fu Luigi, dom. in Mantova, con l'usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Luigia-Anna-Angela* fu Camillo, ecc., come contro.
Id.	778462	140 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di *Garrini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di *Garzini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).
P. R. 3,50 %	47374	80,50	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di Garzini Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori, ecc., come contro.
Id.	77127	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	49149	105 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina*, minori sotto la tutela dell'avo materno *Garsini* Filippo fu *Filippo*, dom. in Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela dell'avo materno *Garzini* Filippo fu *Giovanni*, dom. in Camosio (Cuneo).
Id.	118118	182 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena *Emilia* e *Pierina*, minori sotto la tutela di *Garsini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina*, minori sotto la tutela di *Garzini* Filippo fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	531013	35 —	*Azzariti* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*, dom. ad Accodia (Avellino), ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clito* di Raniero.	*Azzariti-Bova* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clitio*, dom. ad Accodia (Avellino), ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clitio* di Raniero.
Id.	674355	35 —	*Azzariti* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*, dom. a Trescorre Balneario (Bergamo).	*Azzariti-Bova* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clitio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	200674	280 —	Azzariti-Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*.	Azzariti-Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clitio*.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	27131	133 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni, ved. Tirelli Eligio, dom. a Quistello (Mantova).	Tirelli Velia e *Cesira* detta Gina fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corina* detta Zelide di Giovanni, ved., ecc., come contro.
Id.	27132	42 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli Eligio, dom. a Quistello (Mantova), con usufrutto a Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli, dom. a Quistello (Mantova).	Tirelli Velia *Cesira* detta Gina fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corina* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli Eligio, dom a Quistello (Mantova), con usufrutto a Fassi *Corina* detta Zelide, ecc, come contro.
Id.	482407	875 —	Marsicano *Teresa* fu Matteo, nubile, dom. in Viggiano (Potenza).	Marsicano *Maria-Teresa* fu Matteo, nubile, dom. in Viggiano (Potenza).
Cons. 3,50 % (906)	841491	2275 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	004564	24,50	*Di Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto vitalizio a *Farinelli* Maria fu Gandolfo ved. di *Di Gangi* Calogero, dom. a Petralia Sottana.	*Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto vitalizio a *Farinella* Maria fu Gandolfo ved. di *Gangi* Calogero, dom. a Petralia Sottana.
Id.	452160	59,50	Pellegrinello *Teresa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Rosso Antonietta fu Isacco ved. Pellegrinello, dom. a S. Paolo di Brasile.	Pellegrinello *Maria-Teresa* fu Luigi, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(215)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 20 posti di perito elettrotecnico nel ruolo di gruppo B dei periti elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, col quale venne indetto un concorso per esame a 20 posti di perito elettromeccanico nel ruolo di gruppo *B* dei periti elettrotecnici;
Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1936-XV col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del precitato concorso, modificata con successivo decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1937-XV;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice anzidetta e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di perito elettrotecnico nel ruolo di gruppo *B* dei periti elettrotecnici, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Piatteletti Giuseppe, appartenente gr. *C* - I.P.	8.71	7.15	15.86
2	Gioventù Vittorino, appartenente gr. *C* - I. P.	8.71	6.85	15.56
3	Sacchi Lucio	8.13	7.40	15.53
4	Sperandio Orlando	8.13	7 —	15.13
5	Sofi Saverio	7.96	7.15	15.11
6	Sodano Paolo, appartenente gr. *C* - I.P.	8.08	7 —	15.08
7	Vecchi Gianluigi, appartenente gr. *C* - I.P.	8.45	6.50	14.95
8	Tomassini Luigi	8.01	6.80	14.81
9	Gallina Laerte, appartenente gr. *C* - I.P.	7.95	6.80	14.75
10	Italiano Antonio	7.70	7 —	14.70
11	Pozzi Gino, appartenente gr. *C* - I.P.	7.75	6.75	14.50
12	Bonifacino Francesco	7.43	7 —	14.43
13	Palumbo Andrea, appartenente gr. *C* - I.P.	7.55	6.75	14.30
14	Manes Giuseppe	7.41	6.86	14.27
15	Turaccio Giuseppe, appartenente gr. *C* - I.P.	7.41	6.80	14.21
16	Sasso Giovanni	7.41	6.70	14.11
17	Padovani Domenico	7.85	6 —	13.85
18	Bonamassa Emanuele	7.41	6.35	13.76
19	Brutti Tomaso, appartenente gr. *C* - I.P.	7.25	6.40	13.65
20	Postorino Domenico, appartenente gr. *C* - I.P.	7.41	6.20	13.61
21	Pirrotta Antonio	7.45	6 —	13.45

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Piatteletti Giuseppe.
2. Gioventù Vittorino.
3. Sacchi Lucio.
4. Sperandio Orlando.
5. Sofi Saverio.
6. Sodano Paolo.
7. Vecchi Gianluigi.
8. Tomassini Luigi.
9. Gallina Laerte.
10. Italiano Antonio.
11. Pozzi Gino.
12. Bonifacino Francesco.
13. Palumbo Andrea.
14. Manes Giuseppe.
15. Turaccio Giuseppe.
16. Sasso Giovanni.
17. Padovani Domenico.
18. Bonamassa Emanuele.
19. Brutti Tomaso.
20. Postorino Domenico.

Art. 3.

Il candidato Pirrotta Antonio è dichiarato idoneo nel concorso medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 15 posti di vice segretario (gruppo A).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo, n. 327, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n.1542;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 15 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. (Il detto termine di 60 giorni deve intendersi decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno).

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente bando.

Tale limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922: a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i promossi di grado militare per merito di guerra, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione e che abbiano pure prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od alle operazioni come sopra in Africa Orientale, a 43 anni per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e siano pure decorati al valor militare o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

A termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite massimo di età come sopra stabilito di anni 30 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore del Regno;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale, politica;

5° certificato penale generale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendiconto del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e la iscrizione al medesimo per l'anno XV, oppure l'iscrizione per l'anno XVI alla Gioventù italiana del Littorio o nei Gruppi universitari fascisti, a seconda dell'età.

I mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale sono esentati dalla presentazione di detto certificato.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F.. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaro, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato dal segretario generale dei Fasci italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo o da uno di due Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito stesso da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Nello stesso modo dovrà essere provata l'appartenenza al P.N.F. dei cittadini italiani residenti all'estero.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso) 8, 9 e 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, il certificato penale dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re; quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9, 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente possono produrre soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 7, 8, 9, 10 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono, dalla quale risulti la loro qualità di ufficiale della M.V.S.N. in s. p.

Gli aspiranti al concorso forniti di certificato di povertà oppure orfani di guerra, mutilati ed invalidi e gli invalidi per la causa nazionale possono produrre in carta semplice soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6, mentre gli altri documenti richiesti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del succitato R. decreto-legge n. 100, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima, allo spirare del termine stesso, non sia completa

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

I concorrenti che risiedono nelle colonie italiane o nei territori dell'Impero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda al Governo della Colonia dal quale dipendono, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione, peraltro, può ammettere i candidati alle prove scritte con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle di cui al titolo 2° capo I, del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano nessun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, di-

ligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro, che alla scadenza del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Ad essi competerà, inoltre, l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari, nella misura e con le norme di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed ai citati Regi decreti-legge n. 561, del 1934 e 1719, del 1936.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le forme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prove orali.

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale ed elementi di procedura civile.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Traduzione del francese in italiano.
7. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
8. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

(282) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 9 posti di alunno d'ordine (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a nove posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale, Divisione I), entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età (tale estratto deve presentarsi in carta da bollo da L. 8).

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale;

3° certificato (su carta da bollo da L. 4), dal podestà del Comune di origine, od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi.

Ai fini del presente decreto sono equiparati quali cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale,

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 4), da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati, per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione dalla relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se appartenenti ad altre Amministrazioni o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i docu-

menti di cui ai numeri 2, 7, 8, 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie o nei territori dell'Impero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda al Governo della Colonia dal quale dipendono purchè producano i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda o i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire, oltre alla domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle di cui al titolo 2°, capo I, del citato Regio decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° gruppo *C*.

I vincitori, che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 436,23 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del 3 composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

(283) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 14 posti di aiuto assistente nel ruolo del Corpo Reale del genio civile (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 1 febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Real Corpo del genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di aiuto assistente in prova del Real Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare:

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè in confronto del personale non di ruolo che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero la licenza di Scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale negativo, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° certificato, su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVI oppure la iscrizione per l'anno XVI ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere

comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'stero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un vice segretario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo della Colonia in cui risiedono, salvo a produrre successivamente, al Ministero dei lavori pubblici, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti, gruppo *C*, del Real Corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto Reale 1° febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi quarto e quinto) e 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, assistenti aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e al R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, e all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 436,23 lorde; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione.
2. Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida - Misurazione di lavori e di provviste.

3. Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4. Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.
5. Nozione dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali, scelta ed impiego dei medesimi.
6. Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati.
7. Diritti e doveri dell'impiegato.
8. Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
9. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(284)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 10 posti nel ruolo del personale subalterno del Reale Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale delle amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real Corpo del genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 40° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

b) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *a*); quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) si cumulano fra di loro; ed eventualmente con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi del personale non di ruolo in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato su carta da bollo da L. 4 di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale negativo, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° certificato su carta da bollo da L. 4 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano menomare l'abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazioni, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della Croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza:

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVI oppure la iscrizione per l'anno XVI ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Nazionale Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio o la qualità del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Sono titoli di preferenza l'aver prestato buon servizio da oltre tre anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici in qualità di cantoniere o di guardiano idraulico, l'appartenere a famiglie di agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e l'aver prestato servizio militare per almeno otto anni.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano successivamente ed in ogni caso non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2 al Governo della Colonia in cui risiedono, salvo a produrre successivamente al Ministero dei lavori pubblici, ed in ogni caso non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado iniziale del ruolo del personale subalterno.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 307,92 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 6 posti di aiuto ufficiale idraulico (gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente i provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1322, e 24 marzo 1930, n. 454;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale di custodia delle opere idrauliche;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, con il quale è stato autorizzato l'espletamento di concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi per l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo *C*, grado 13°), nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale), non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà inoltre essere dichiarato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.
Dal concorso sono escluse le donne.
A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.
Tale limite di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che alla data del presente decreto siano già in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo nonchè in confronto del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari;

2° diploma originale o copia autentica notarile della licenza di Regia scuola tecnica secondo il vecchio ordinamento scolastico o della licenza di scuola complementare o diploma di ammissione al corso superiore d'Istituto tecnico secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione media. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato su carta da bollo da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale negativo da rilasciarsi su carta da bollo da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° certificato su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale

militare relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'anno XVI oppure l'iscrizione per l'anno XVI ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, oppure deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmata dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati devono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima prova, i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

I candidati che risiedano nelle Colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo della Colonia in cui risiedono, salvo a produrre successivamente al Ministero dei lavori pubblici almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 69 del decreto Reale 30 giugno 1907, n. 667.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e degli articoli 7 comma 4, 5 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 45, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1920, n. 1024, dell'art. 56 della legge 20 gennaio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, dell'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e dell'art. 24 del R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre

1922 saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, e all'art. 12 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 436,23 lorde. Ad essi compete inoltre l'aggiunta di famiglia con le relative quote complementari ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami scritti sono le seguenti:

a) aritmetica elementare;
b) misurazione e calcolazione di superfici e volumi;
c) compilazione di rapporti;
d) compilazione di giornali di lavoro, libretti di misure e stati sommari periodici; liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;
e) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

L'esame orale si svolgerà sulle precedenti e sulle seguenti materie:

f) nozioni sulle norme di polizia fluviale;
g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;
h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo nelle arginature e notizie sul servizio di guardia o difesa in tempo di piena;
i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali con le staggie e livellette a bolla; rilievo di piante di fabbricati;
l) nozioni elementari di statistica.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni in ciascuno dei quali i candidati svolgeranno i temi loro proposti in otto ore decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema. Nel primo giorno svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere *a*) e *b*).

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso. Tali temi serviranno anche come saggio di calligrafia.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *e*) con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(286)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico chirurgo condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduti i propri decreti in data 29 luglio 1937-XV, numeri 31310, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso provinciale a posti di medico chirurgo condotto indetto il 31 dicembre 1935-XIV, e si è provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che la condotta di Genova-Montesignano, zona 51, precedentemente assegnata al 2° classificato, dott. Giuseppe Ravano, si è resa vacante per cessazione dal servizio del titolare;

Atteso che, non essendo ancora trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rende necessario provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta sumenzionata;

Veduta la graduatoria del concorso, nonchè le domande presentate dai concorrenti che seguono in classifica il dott. Giuseppe Ravano;

Ritenuto che il 3° classificato, dott. Luigi Bartolini di Federico nella propria domanda ebbe a richiedere, come unica sede, quella di Genova-Montesignano;

Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 81;

Decreta:

Il concorrente dott. Bartolini Luigi di Federico, 3° classificato nel concorso anzidetto, è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Genova-Montesignano, zona 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune di Genova.

Genova, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ALBINI.

(300)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.